



Comune di Capoliveri

Isola d'Elba

Ordinanza n. 68

del 20.08.2019

Oggetto: disposizione urgenti in materia di decoro urbano. Divieto di circolazione e sosta a torso nudo e/o in costume da bagno e/o scalzi in tutto il centro del paese.

IL SINDACO

RILEVATO che sul territorio comunale ed in particolare nelle zone a maggiore flusso turistico si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile, come per esempio circolare in costume da bagno, a torso nudo o scalzi;

PRESO ATTO delle proteste e delle richieste quotidiane di intervento avanzate al riguardo da moltissimi cittadini residenti e turisti che lamentano anche un aumento generalizzato di tali comportamenti soprattutto nel periodo estivo caratterizzato da un notevole afflusso turistico;

RITENUTO che il perdurare di una simile situazione oltre a costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti possa costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere nel nostro comune con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica che viene proposta;

ATTESO che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale;

VALUTATO che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini;

CONSIDERATA la vocazione turistica del Comune di Capoliveri;

DATO ATTO, altresì, che è intendimento dell'Amministrazione Comunale elaborare uno specifico atto regolamentare teso a disciplinare in via generale ed esaustiva le più opportune misure per la tutela della vivibilità del territorio senza sconfinare nella violazione delle libertà individuali e nel perseguimento del prevalente interesse pubblico;

RITENUTO necessario, nelle more di approvazione del predetto atto regolamentare, adottare una specifica ordinanza volta a prevenire il diffondersi ulteriore di fenomeni negativi proprio in corrispondenza del periodo estivo e non solo;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, come previsto dall'art. 7 della L. n° 241/1990;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutela del decoro urbano e della decenza tipici del normale convivere civile, nel perimetro del centro del Comune di Capoliveri, con esclusione del resto del territorio e dell'intera zona marina,

è VIETATO, circolare ovvero sostare a torso nudo e/o in costume da bagno e/o scalzi.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che la Polizia Locale, in caso di reiterazione, dovrà provvedere all'allontanamento del trasgressore dal luogo in cui è stato commesso il fatto illecito come previsto dall'art. 10 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 e ss.mm.ii.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. Il presente provvedimento manterrà la sua validità sino ad espressa revoca.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Capoliveri.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e presso tutti gli stabilimenti balneari, pubblicizzazione sul sito internet dell'ente; comunicata alla Prefettura di Livorno, al Comando Stazione Carabinieri di Capoliveri, al Comando di Polizia Municipale di Capoliveri.

Responsabile del procedimento è il sig. Maurizio Pagni (Area Polizia Municipale), al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza (tel. 0565-935200) e -mail poliziamunicipale@comune.capoliveri.li.it;



IL SINDACO

Andrea Celsi